TRASFORMAZIONE IN REGIO CONSERVATORIO DI MUSICA DEL LICEO MUSICALE PAREGGIATO «G. B. MARTINI» DI BOLOGNA

Art. 7 (Convenzione per la regificazione del Liceo musicale G. B. Martini di Bologna)

Qualora, per effetto dell'inquadramento di cui agli articoli 5 e 6 della presente convenzione, il personale insegnante, amministrativo, di ordine e di custodia venga a conseguire un trattamento economico complessivo lordo, per stipendio, supplemento di servizio attivo ed aggiunta di famiglia, inferiore a quello fruito alla data del passaggio del Liceo musicale pareggiato «G. B. Martini» allo Stato per assegni fissi e continuativi, viene conservata la differenza come assegno ad personam non computabile agli effetti della pensione e riassorbibile nei successivi aumenti di stipendio, supplemento di servizio attivo ed aggiunta di famiglia.

Agli effetti sopra indicati dovra' calcolarsi ia somma dello stipendio, del supplemento di servizio attivo e dell'indennita' di caro-viveri.

Versione in vigore dal 25 giugno 1942, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trasformazione in Regio conservatorio di musica del Liceo musicale pareggiato «G. B. Martini» di Bologna
Estremi	Legge 26 maggio 1942, n. 666
Partizione	Convenzione per la regificazione del Liceo musicale G. B. Martini di Bologna
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trasformazione-in-regio-conservatorio-di-musica-del-liceo-musicale-1942/convenzione-per-la-regificazione-del-liceo-musicale-g-b-mart-art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it